



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 maggio 2009 (26.05)
(OR. en)**

9305/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0160 COD**

**CODEC 651
ENV 345
AGRI 198
MI 181
COMER 72
PECHE 125**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 4-7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Diana Wallis (ALDE/ADLE-UK), ha inizialmente presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione contenente 37 emendamenti (da 1 a 37) alla proposta di regolamento.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, successivamente hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.06.2007, pag. 5.

A seguito di questi contatti il relatore e i gruppi politici ALDE/ADLE, PPE-DE, PSE, Verts/ALE e GUE-NGL hanno presentato un emendamento di compromesso (emendamento 63) alla proposta di regolamento. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 5 maggio 2008, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 63) alla proposta di regolamento. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 3.06.2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Commercio dei prodotti derivati dalla foca *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0469),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 133 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0295/2008),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - vista la sua dichiarazione sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 aprile 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino del trattato CE,
 - visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0118/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 194.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare *l'articolo 95*,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

(1) Le foche sono animali *senzienti* che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza. *Nella sua dichiarazione del 26 settembre 2006 sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea³, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare senza indugio una proposta di regolamento volta a vietare l'importazione, l'esportazione e la vendita di tutti i prodotti derivati da esemplari di foca groenlandica e cistofora crestata. Nella sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010⁴, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di proporre la totale messa al bando dei prodotti derivati dalla foca. Nella sua raccomandazione 1776 (2006) sulla caccia alle foche, del 17 novembre 2006, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa invitava gli Stati membri del Consiglio d'Europa in cui è praticata la caccia alle foche a vietare tutti i metodi di caccia crudeli che non garantiscono la morte istantanea e senza sofferenza degli animali, a proibirne lo stordimento con strumenti come hakapik, randelli e armi da fuoco e a promuovere iniziative intese a vietare il commercio di prodotti derivati dalla foca.*

(1 bis) *L'importazione a fini commerciali negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca (foca groenlandica e cistofora crestata) e di prodotti da esse derivati è vietata ai sensi della direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati⁵.*

(2) Le foche sono cacciate dentro e fuori *dalla* Comunità e utilizzate per fabbricare prodotti e articoli, quali carne, olio, grasso, *organi*, pelli per pellicceria e articoli derivati, *tra cui prodotti vari che vanno dalle capsule di Omega-3 agli indumenti in cui sono incorporate pelli e pellicce di foca lavorate. Tali prodotti sono* commercializzati su vari mercati, tra cui quello della Comunità. *Data la natura di tali prodotti, per i consumatori è difficile se non impossibile distinguerli da prodotti simili non derivati dalla foca.*

(3) La caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico e i governi || sensibili

¹ Parere del 26 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009.

³ GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 194.

⁴ GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 170.

⁵ GUL 91 del 9.4.1983, pag. 30.

al benessere degli animali *alla luce del dolore, dell'angoscia e delle altre forme di sofferenza che l'uccisione e la scuoiatura delle foche, come praticate più di frequente, causano a tali animali.*

(4) In risposta alle preoccupazioni *dei cittadini e dei consumatori* sul benessere degli animali in relazione all'uccisione e alla scuoiatura delle foche *e sulla possibile presenza sul mercato di prodotti derivati da animali uccisi e scuoiati secondo modalità che causano dolore, angoscia e altre forme di sofferenza*, diversi Stati membri hanno adottato, o intendono adottare, misure legislative di disciplina del commercio dei prodotti derivati dalla foca, vietandone l'importazione e la produzione, mentre in altri Stati membri il commercio di questi prodotti non è oggetto di alcuna limitazione.

(5) Vi sono pertanto differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il commercio, l'importazione, la produzione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca. Queste differenze tra misure nazionali incidono *negativamente* sul funzionamento del mercato interno *in relazione ai prodotti che contengono o possono contenere prodotti derivati dalla foca e costituiscono una barriera al commercio di tali prodotti.*

(5 bis) *L'esistenza di requisiti giuridici diversi può scoraggiare ulteriormente i consumatori dall'acquistare prodotti non fabbricati a partire dalla foca, ma che possono non essere facilmente distinguibili da prodotti simili ottenuti dalla foca, o prodotti che possono contenere elementi o ingredienti derivati dalla foca senza che ciò sia chiaramente riconoscibile, come pellicce, capsule e oli contenenti Omega-3 e articoli in cuoio.*

(5 ter) Le disposizioni del presente regolamento mirano pertanto ad armonizzare le norme in vigore negli Stati membri in materia di attività commerciali riguardanti i prodotti derivati dalla foca *e ad evitare in tal modo perturbazioni del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in questione, inclusi i prodotti equivalenti o sostituibili ai prodotti derivati dalla foca.*

(5 quater) *Conformemente al protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato, la Comunità deve tenere nella massima considerazione i requisiti in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione, tra l'altro, della politica per il mercato interno. Le norme armonizzate contenute nel presente regolamento dovrebbero pertanto tenere pienamente conto del benessere degli animali.*

(6) Per superare l'attuale frammentazione del mercato interno, è necessario prevedere norme armonizzate, tenendo conto del benessere degli animali. *Per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti interessati in modo efficace e proporzionato, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca dovrebbe, in linea di principio, essere vietata al fine di ristabilire la fiducia dei consumatori garantendo nel contempo che le preoccupazioni relative al benessere degli animali siano tenute pienamente in considerazione. Poiché le preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori riguardano anche l'uccisione delle foche in quanto tale, sono altresì necessarie misure intese a ridurre la domanda che porta alla commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca e, di conseguenza, la domanda economica che stimola la caccia delle foche a fini commerciali, allo scopo di rispettare tali preoccupazioni. Per garantire un'applicazione efficace, tali norme armonizzate dovrebbero essere applicate al momento o nel punto di importazione dei prodotti importati.*

(6 bis) *Inoltre, benché l'uccisione e la scuoiatura delle foche potrebbero in teoria avvenire evitando dolore, angoscia o altre forme di sofferenza inutili, considerate le condizioni in cui*

si svolge la caccia alle foche, una verifica e un controllo uniformi del rispetto dei requisiti in materia di benessere degli animali da parte dei cacciatori non sono fattibili nella pratica o sono perlomeno molto difficili da attuare in modo efficace, come concluso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 6 dicembre 2007.

(6 ter) *È altresì evidente che norme armonizzate di altra natura, ad esempio requisiti in materia di etichettatura, non consentirebbero di conseguire lo stesso risultato. Inoltre, l'obbligo di etichettare i prodotti interamente o parzialmente derivati dalla foca imposto ai produttori, ai distributori o ai commercianti al dettaglio rappresenterebbe un notevole onere a carico di tali operatori economici e comporterebbe un costo sproporzionato nei casi in cui i prodotti derivati dalla foca sono solo una piccola parte del prodotto in questione. Per contro, sarà più facile conformarsi alle misure contenute nel presente regolamento, consentendo nel contempo di assicurare i consumatori.*

(7) **■** *Per garantire la piena efficacia delle norme armonizzate previste dal presente regolamento, esse dovrebbero applicarsi non solo ai prodotti provenienti dalla Comunità, ma anche ai prodotti immessi nella Comunità da paesi terzi.*

■
(13) *Occorre che non siano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia **■** alle foche a fini di sostentamento. La caccia fa parte integrante della cultura e dell'identità dei membri della società Inuit e in quanto tale è riconosciuta dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Pertanto, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento dovrebbe essere autorizzata.*

(13 bis) *Il presente regolamento istituisce norme armonizzate relative all'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca. Esso lascia pertanto impregiudicate altre norme comunitarie o nazionali che regolamentano la caccia delle foche.*

■
(15) *Occorre che le misure adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.*

(16) *In particolare, **||** la Commissione dovrebbe avere il potere di definire le condizioni in base alle quali è consentita l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca, provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono alla loro sussistenza; a definire le condizioni in base alle quali è consentita l'importazione di prodotti derivati dalla foca quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari; nonché a definire le condizioni in base alle quali è consentita l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia regolamentata da leggi nazionali al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con **■** nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione*

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. **||**

(16 bis) Per facilitare l'applicazione della normativa da parte delle autorità nazionali competenti, la Commissione dovrebbe predisporre delle note tecniche orientative che forniscano indicazioni non vincolanti sui codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente regolamento.

(17) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e vigilino sulla loro applicazione. Occorre che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

(18) È opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente relazioni sulle misure adottate per **attuare il** presente regolamento. Sulla base di dette relazioni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'**attuazione** del presente regolamento.

(19) Dato che l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno grazie all'armonizzazione a livello comunitario dei divieti nazionali relativi al commercio dei prodotti derivati dalla foca, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. ■ In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli scopi da esso perseguiti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce norme armonizzate relative all'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "foca": esemplare di **tutte le specie di** Pinnipedi (*Phocidae*, *Otariidae* e *Odobenidae*);
2. "prodotto derivato dalla foca": tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati od ottenuti dalla foca, tra cui carne, olio, grasso, **organi**, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, nonché gli articoli fabbricati a partire da pelli di foca;
3. "immissione sul mercato": l'introduzione sul mercato comunitario e la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso ■ ;

3 bis. "Inuit": gli abitanti indigeni del territorio Inuit – vale a dire le regioni artiche e subartiche in cui gli Inuit detengono, attualmente o tradizionalmente, diritti e interessi aborigeni – riconosciuti dagli Inuit come membri del loro popolo e appartenenti ai seguenti gruppi: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenlandia) e Yupik (Russia);

4. "importazione": l'entrata di merci nel territorio doganale della Comunità .

Articolo 3

Condizioni di immissione sul mercato

1. **L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando i prodotti derivati dalla foca provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza. Tali condizioni si applicano al momento o nel punto di importazione dei prodotti importati.**

2. *In deroga al* paragrafo 1:

a) *l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari. Il tipo e la quantità di tali merci non devono essere tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali;*

b) *l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non devono essere tali da far ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali.*

L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

3. La Commissione, *ai sensi della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, predispone delle note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.*

3 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, sono adottate misure per l'attuazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 4

Clausola di libera circolazione

Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che rispettano le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 || del Consiglio, *del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio*¹. Tale comitato può rivolgersi, se necessario, ad altri comitati regolamentari, come il comitato istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare².

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 10

Sanzioni e controllo dell'applicazione

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e *adottano* tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il ...* e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 11

Relazioni

1. *Entro il ...**, e *successivamente ogni quattro anni*, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare applicazione al presente regolamento.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'*attuazione* del presente regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine *di ciascun* periodo ■ .

Articolo 12

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*L'articolo 3 si applica dal ...**.*

¹ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

² *GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.*

* *Nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

* *Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

** *Nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il *presidente*

Per il Consiglio

Il *presidente*